



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**DELIBERAZIONE N. 15/32 DEL 19.4.2007**

**Oggetto: Procedure autorizzative di aree di raggruppamento ed ecocentri comunali.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che con la deliberazione n. 51/15 del 12.12.2006 la Giunta regionale ha adottato il Piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani, il quale attribuisce un ruolo centrale, ai fini del conseguimento dei prefissati obiettivi di sostenibilità ambientale, all'attuazione di raccolte differenziate ad alta efficienza, preferibilmente a carattere domiciliare.

L'adozione delle raccolte domiciliari, comportando il passaggio degli automezzi ad orari ed in giornate prefissate, ha necessità di essere supportato da strutture, dette ecocentri e aree di raggruppamento, che:

- consentano alle utenze, qualora si trovino nell'impossibilità di rispettare i vincoli del servizio di raccolta, il conferimento diretto delle varie frazioni di rifiuti, in particolare di quelle per le quali non è previsto specifico circuito di raccolta;
- permettano lo stoccaggio delle diverse frazioni differenziate ai fini del raggiungimento di un carico minimo per il trasporto ai successivi impianti di trattamento.

La circolare n. 34207 del 29.9.2003 dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente informava le Amministrazioni comunali e provinciali che le operazioni di raggruppamento, in aree attrezzate, dei rifiuti differenziati provenienti dal Comune di riferimento o direttamente conferiti dagli utenti, erano da intendersi ricomprese nella fase di raccolta. Tale indicazione era vincolata dal fatto che le stesse operazioni fossero effettuate in un arco temporale necessario per la formazione di un carico minimo per il trasporto in un centro di recupero o smaltimento e, comunque, entro un massimo di 30 giorni. Nella medesima circolare veniva precisato che le predette aree attrezzate non avevano necessità di essere autorizzate ai sensi dell'allora vigente decreto legislativo n. 22/1997, in quanto le stesse



venivano assimilate ai depositi temporanei di rifiuti nei luoghi di produzione, considerando come tali i territori comunali di riferimento.

Successivamente, alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione penale (la n. 26379 del 18.7.2005 e la n. 34665 del 28.9.2005) hanno precisato che le aree di raggruppamento e gli ecocentri comunali sono delle vere e proprie aree di stoccaggio di rifiuti, ai sensi della lettera l), comma 1, art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, e non dei depositi temporanei. In sostanza nelle sentenze di Cassazione viene affermato che i luoghi di produzione sono le abitazioni private, e non il territorio comunale, e che pertanto le aree di raggruppamento e gli ecocentri comunali devono essere autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto in essi si svolgono operazioni di deposito preliminare o di messa in riserva di rifiuti.

In conseguenza, con circolare n. 35832 del 26.10.2006, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente ha inteso chiarire quali sono le procedure autorizzative e le caratteristiche tecniche e gestionali minime che gli ecocentri e le aree attrezzate di raggruppamento devono possedere per un funzionamento ecologicamente sostenibile.

In particolare, la medesima circolare ricorda che le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di tali strutture possono essere ottenute seguendo delle procedure semplificate oppure quelle ordinarie:

- qualora nelle strutture in argomento si vogliano eseguire le semplici operazioni di messa in riserva, ai fini del recupero, dei rifiuti di cui agli art. 214-216 del D.Lgs. n. 152/2006 (vetro, carta, plastica e umido tra gli altri), le autorizzazioni possono essere ottenute seguendo le procedure semplificate di cui ai medesimi articoli, oppure seguendo le procedure di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
- qualora si vogliano eseguire operazioni di messa in riserva, ai fini del recupero, anche di rifiuti non ricadenti nelle fattispecie degli art. 214-216 del D.Lgs. n. 152/2006 e/o operazioni di deposito preliminare (ad esempio del secco residuo da raccolta differenziata), le autorizzazioni possono essere ottenute seguendo le procedure di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

Poiché le procedure semplificate non consentono di autorizzare lo stoccaggio, ai fini dello smaltimento, dei rifiuti che non possono essere recuperati, vale per tutti il secco residuo da raccolta differenziata, risulta che le Amministrazioni comunali stiano procedendo ad autorizzare le predette aree ricorrendo allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, che tuttavia ha durata di sei mesi e può essere reiterata al massimo due volte, per poi presentare richiesta di autorizzazione, in procedura ordinaria, all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente. Di conseguenza,



l'Assessorato si trova a gestire molteplici richieste di autorizzazione per la realizzazione e per l'esercizio di aree attrezzate di raggruppamento ed ecocentri, con aggravio dei tempi di attesa per le Amministrazioni comunali, atteso che la procedura viene, in genere, portata a termine nell'arco dei 150 giorni previsti dalla norma, con tempi che mal si conciliano con l'urgenza delle Amministrazioni comunali di avere a disposizione delle strutture a servizio di raccolte differenziate in rapida evoluzione.

Allo stato, la procedura autorizzativa ordinaria prevede infatti che, dopo specifica conferenza di servizi, i progetti vengano approvati con deliberazione della Giunta regionale mentre le autorizzazioni all'esercizio vengono predisposte dal competente Servizio dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente.

L'Assessore ritiene che, in questa fase di rapido sviluppo delle raccolte differenziate su tutto il territorio regionale e per favorirne l'ulteriore incremento nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, occorra prevedere delle semplificazioni procedurali nell'iter di ottenimento delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle aree attrezzate di raggruppamento e degli ecocentri comunali. In particolare, l'Assessore ritiene che possa essere semplificata quella parte della procedura che richiede lo svolgimento della conferenza di servizi fra gli uffici preposti alla valutazione dei progetti. La semplificazione proposta consiste nel prescrivere che i progetti debbano essere trasmessi dai Comuni all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, in duplice copia e con allegati i pareri, sul sito di intervento e sul progetto per quanto di competenza, rilasciati dai seguenti Enti:

- l'Azienda U.S.L. territorialmente competente, per conto dell'Assessorato regionale della Sanità;
- il PMP territorialmente competente, per conto dell'ARPAS;
- il Servizio tutela del paesaggio territorialmente competente, che dovrà rilasciare anche l'eventuale autorizzazione paesaggistica;
- il Servizio ripartimentale del Corpo Forestale territorialmente competente.

L'Assessore propone che i predetti Enti debbano adottare i provvedimenti di competenza entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad esclusione del Servizio tutela del paesaggio competente per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Verificata la completezza della documentazione progettuale ai sensi delle linee guida di cui alla circolare n. 35832 del 26.10.2006 dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente e i pareri favorevoli dei predetti Enti, ai fini della valutazione dei progetti il competente Servizio dell'Assessorato convocherà apposita conferenza di servizi con l'Amministrazione comunale proponente e con l'Amministrazione provinciale competente per territorio, che in quella sede dovrà esprimere il proprio parere sul



progetto e sull'ubicazione del sito di intervento. La medesima conferenza di servizi potrà, eventualmente, esaminare più progetti ricadenti nel medesimo territorio provinciale.

Inoltre, l'Assessore propone alla Giunta regionale, ai fini di un'ulteriore semplificazione della procedura autorizzativa, di dare mandato, al competente Servizio dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, di autorizzare non solo l'esercizio, ma anche la realizzazione delle aree attrezzate di raggruppamento e degli ecocentri comunali, sulla base delle risultanze della suddetta conferenza.

Infine, l'Assessore propone alla Giunta regionale di dover limitare l'applicazione della procedura descritta ai seguenti interventi:

- aree attrezzate di raggruppamento ed ecocentri comunali proposti da Amministrazioni comunali e finanziati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni o dagli enti strumentali statali o regionali;
- aree attrezzate di raggruppamento ed ecocentri comunali che non costituiscano variante allo strumento urbanistico comunale e che vengano realizzati in zona artigianale-industriale o in zona servizi;
- interventi approvati in linea tecnica dall'organismo preposto dell'Amministrazione comunale proponente e dichiarati conformi alle linee guida di cui alla circolare n. 35832 del 26.10.2006 dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente;
- interventi che prevedano, per i rifiuti pericolosi di cui alle predette linee guida, la semplice messa in riserva;
- interventi che prevedano lo stoccaggio di una quantità inferiore a 100 t/g di rifiuti urbani.

Per quanto concerne le aree attrezzate di raggruppamento e gli ecocentri comunali che ricadono all'interno degli ambiti costieri individuati dal Piano Paesaggistico Regionale, l'Assessore ricorda che gli interventi potranno essere autorizzati ai sensi della normativa sui rifiuti solo dopo l'autorizzazione di cui al comma 7, art. 15 delle norme tecniche di attuazione del P.P.R..

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere di concerto dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere di legittimità del Direttore Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente

**DELIBERA**



- di introdurre le seguenti semplificazioni procedurali nell'iter di ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione e per l'esercizio delle aree attrezzate di raggruppamento e degli ecocentri comunali:
  - a) prescrivere che i progetti debbano essere trasmessi dai Comuni all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, in duplice copia e con allegati i pareri, sul sito di intervento e sul progetto per quanto di competenza, rilasciati dai seguenti Enti:
    - l'Azienda U.S.L. territorialmente competente, per conto dell'Assessorato regionale della Sanità;
    - il PMP territorialmente competente, per conto dell'ARPAS;
    - il Servizio tutela del paesaggio territorialmente competente, che dovrà rilasciare anche l'eventuale autorizzazione paesaggistica;
    - il Servizio ripartimentale del Corpo Forestale territorialmente competente;i predetti Enti devono adottare i provvedimenti di competenza entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad esclusione del Servizio tutela del paesaggio competente per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
  - b) prevedere che, verificata la completezza della documentazione progettuale ai sensi delle linee guida di cui alla circolare n. 35832 del 26.10.2006 dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente e i pareri favorevoli dei predetti Enti, ai fini della valutazione dei progetti il competente Servizio dell'Assessorato convocherà apposita conferenza di servizi con l'Amministrazione comunale proponente e con l'Amministrazione provinciale competente per territorio, che in quella sede dovrà esprimere il proprio parere sul progetto e sull'ubicazione del sito di intervento. La medesima conferenza di servizi potrà, eventualmente, esaminare più progetti ricadenti nel medesimo territorio provinciale;
- di dare mandato, al competente Servizio dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, di autorizzare non solo l'esercizio, ma anche la realizzazione delle aree attrezzate di raggruppamento e degli ecocentri comunali, sulla base delle risultanze della suddetta conferenza;
- di dover limitare l'applicazione della procedura descritta ai seguenti interventi:
  - a) aree attrezzate di raggruppamento ed ecocentri comunali proposti da Amministrazioni comunali e finanziati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni o dagli enti strumentali statali o regionali;
  - b) aree attrezzate di raggruppamento ed ecocentri comunali che non costituiscano variante allo strumento urbanistico comunale e che vengano realizzati in zona artigianale-industriale o in zona servizi;



- c) interventi approvati in linea tecnica dall'organismo preposto dell'Amministrazione comunale proponente e dichiarati conformi alle linee guida di cui alla circolare n. 35832 del 26.10.2006 dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente;
- d) interventi che prevedano, per i rifiuti pericolosi di cui alle predette linee guida, la semplice messa in riserva;
- e) interventi che prevedano lo stoccaggio di una quantità inferiore a 100 t/g di rifiuti urbani.

Per quanto concerne le aree attrezzate di raggruppamento e gli ecocentri comunali che ricadono all'interno degli ambiti costieri individuati dal Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi potranno essere autorizzati ai sensi della normativa sui rifiuti solo dopo l'autorizzazione di cui al comma 7, art. 15 delle norme tecniche di attuazione del P.P.R..

**Il Direttore Generale**

Fulvio Dettori

**Il Presidente**

Renato Soru